



LEGGE FALLIMENTARE

Art. 193 fallimento

Fine dell'amministrazione controllata

Il debitore che dimostra di essere in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni puo' chiedere al tribunale anche prima del termine stabilito la cessazione della procedura. In tal caso il tribunale provvede con decreto pubblicato a norma dell'art. 17. Se al termine dell'amministrazione controllata risulta che l'impresa non e' in condizioni di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, si applica il terzo comma dell'articolo precedente.

Versione in vigore dal 6 aprile 1942 secondo Normattiva, non più in vigore dal 17 luglio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge fallimentare
Estremi	Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-fallimentare/art-193-fine-dell-amministrazione-controllata/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it